



COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

Ordinanza n. 31 del 14/04/2020

Oggetto: Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Chiusura domenicale e nei giorni festivi per gli esercizi commerciali.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto DPCM del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure statali previamente adottate;

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'Ordinanza n. 32 del 12/04/2020 del Presidente della Regione Campania con la quale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono state confermate, con efficacia dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, le misure già adottate con le precedenti ordinanze al fine di per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus;

Evidenziato:

- che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla esigenza di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia da COVID-19;
- che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e quindi, con i mezzi a disposizione, garantire la salute pubblica, ovvero di ogni singolo cittadino;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Campania, è in continua evoluzione;
- che i dati positivi in tema di numero di contagiati ha provocato in taluni l'erroneo convincimento che la fase di allerta sia terminata e, quindi, si possano abbandonare le condotte prudenziali sin qui avute;
- che una minore attenzione e/o rispetto delle regole di comportamento potrebbero vanificare tutto quanto sin'ora fatto, rendendo inutile il sacrificio di chi è stato costretto a rimanere in casa e di quanti hanno dovuto chiudere le proprie attività o non hanno potuto svolgere il proprio lavoro;
- che sono ancora tanti, coloro che affrontano con superficialità questo periodo emergenziale, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri cittadini acerrani;
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della

malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Ritenuto opportuno disporre temporaneamente la chiusura domenicale e nei giorni festivi degli esercizi commerciali attualmente autorizzati al fine di evitare situazioni di pericolo derivanti da eccessivi quanto al momento ingiustificati assembramenti al di fuori delle attività commerciali del territorio comunale;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Acerra e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi degli atti citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.32. Che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Richiamato l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale, al comma 5 recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ..."

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni e misure menzionate in premessa, in via precauzionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio comunale:

- la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, fatta eccezione per le farmacie e per le rivendite dei generi di monopolio presso le quali è consentita la distribuzione e vendita esclusiva di prodotti sotto monopolio.

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dirigente della Polizia Municipale Ing. Vito Ascoli (pec: vito.ascoli@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

DISPONE

che per l'esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Municipale locale a cui è demandato l'eventuale adozione delle misure sanzionatorie di legge;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull'intero territorio comunale;

che la presente ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali del territorio comunale;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all'Unità di Crisi Regionale COVID-19,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra,
- al Comando della Polizia Municipale locale.

AVVERTE

il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza municipale, 14 aprile 2020

IL SINDACO
Raffaele LETTIERI